



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI
ESECUTIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 BIS
DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34,
CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56

INDICE

<i>Articolo 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Procedura per la definizione agevolata</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Effetti della dichiarazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Versamento degli importi dovuti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Perfezionamento della definizione agevolata</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore/ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Efficacia del regolamento</i>	<i>Pag. 6</i>

*Articolo 1**Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell'articolo 17 *bis*, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii. e di accertamenti esecutivi, di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii..

*Articolo 2**Oggetto della definizione agevolata*

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario della riscossione coattiva, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della stessa legge 160/2019 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 803, lettera a), della ripetuta legge 160/2019.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 274 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., e alle eventuali somme maturate a titolo di aggio.
4. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti relativi a:
 - ♦ somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - ♦ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - ♦ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

*Articolo 3**Procedura per la definizione agevolata*

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al concessionario della relativa entrata (nel caso di ingiunzioni) o al Comune (nel caso di accertamenti divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 e non ancora in ingiunzione), la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il

termine del 30 novembre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili con le modalità definite dal Comune o dal concessionario.

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il concessionario della relativa entrata (nel caso di ingiunzioni) o il Comune (nel caso di accertamenti divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 e non ancora in ingiunzione) entro il termine del 31 gennaio 2024 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, oltre a quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3 di questo Regolamento:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato attendendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 29 febbraio 2024;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari, per ciascuna rata, al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 31 maggio 2024, e le successive 16 di pari ammontare alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.

2. Nel caso di pagamento rateale, sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi del 2% calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
3. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 di questo regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario della relativa entrata (nel caso di ingiunzioni) o dal Comune (nel caso di accertamenti divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 e non ancora in ingiunzione), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore/ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II°, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e ss.mm.ii. , o della parte prima, titolo IV°, capo II°, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii., con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 17 *bis*, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni con legge 26 maggio 2023, n. 56.